

CON
L'Assistente
Alessandro Bonetti



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PISTOIA
Eseguita la registrazione sul registro Atti Privati
Data 11 3 MAG. 2019 n. 943 scio 3

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 16:30 presso la sede in Via Vittorio Emanuele n. 64 a Firenze si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Toscana Paraplegici Onlus per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione rendiconto economico anno 2018 consuntivo;
2. Approvazione rendiconto Previsionale anno 2019;
3. Relazione del Presidente sulla gestione 2018 e 2019 (in via previsionale);
4. Adeguamento norme statutarie ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 codice del terzo settore;

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Prof.ssa Manuela Cappellini, il quale:

dichiara

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo statuto sociale;
- che sono presenti n. 32 soci, di cui 19 per delega, su n. 42 soci risultanti dal libro soci in regola con il versamento della quote associativa del 2019;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare in seconda convocazione come previsto dallo statuto sociale essendo andata deserta la prima convocazione per il giorno 24 Aprile 2019 ore 16.00;

Nessuno degli intervenuti opponendosi alla discussione degli argomenti di cui al superiore ordine del giorno, il Presidente chiama la Dott.ssa Manuela Toscana a fungere da segretario e, quindi, apre la seduta.

Punto 1)

La Presidente Cappellini espone le movimentazioni dell'Associazione durante l'anno 2018, così come risultanti dalla documentazione contabile, approvato dal Consiglio Direttivo in data 27 marzo 2019, ogni voce è raggrupata sotto un apposito capitolo il rendiconto consuntivo per l'anno 2018, che riporta un avanzo di gestione di euro 70.500,14 e così suddiviso:

denaro contante	euro	1.517,34
conto corrente bancario	euro	67.178,56
conto corrente postale	euro	1.804,34

Il rendiconto economico-finanziario anno 2018 è approvato all'unanimità dai soci dell'Associazione e viene allegato al presente verbale.

Punto 2)

La Presidente presenta all'Assemblea il rendiconto previsionale per l'anno 2019, che rispetto alle entrate e uscite ordinarie e consuntive dell'Associazione porta un aumento nelle seguenti voci:

Spese generali di amministrazione euro 5.500,00
Spese eventi e manifestazioni euro 8.500,00
Consulenze Varie euro 5.200,00

TZ2

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

0,00

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

TZ219L000943000YG

0,00

0,00

13/05/2019

943

3

Tali aumenti sono dovuti alle implementazioni di attività gestionali, organizzative e di visibilità che l'Associazione metterà in atto nel 2019.

I soci approvano all'unanimità.

Punto 3)

La Presidente Cappellini presenta al Consiglio la relazione sulla gestione 2018 e 2019 (previsionale), approvata dal Consiglio Direttivo in data 27/03/2019.

La Sig.ra Nocentini propone di convocare i candidati alle prossime elezioni del 26 maggio p.v. a Sindaco del Comune di Firenze, per chiedere il programma degli interventi che preverranno per i cittadini disabili e le relative problematiche. Il Consiglio Direttivo chiederà ai soci dell'Associazione la disponibilità a coprire questo incarico.

Materassi prende la parola e si propone per incontrare il Direttore della Medicina Legale di Firenze per affrontare le problematiche inerenti al rilascio dei permessi disabili, in quanto ha già affrontato la problematica con il Comune di Prato.

Le attività che saranno realizzate nell'anno 2019, sono esposte nella relazione del Presidente allegata al presente verbale e approvata dai soci all'unanimità.

Punto 4)

Passando a trattare il punto n. 4 posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la modifiche statutarie necessarie per adeguare le clausole statutarie al Dlgs 117/2017, che saranno le seguenti:

Art. 1): (il testo sostituito integralmente)

E' costituita l' "ASSOCIAZIONE TOSCANA PARAPLEGICI APS" ai sensi del codice civile e del dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore). L'Associazione utilizzerà nella denominazione e in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" fino all'operatività del registro nazionale del Terzo Settore.

Art. 4): (il testo sostituito integralmente)

L'associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Lo Scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 5): (il testo sostituito integralmente)

L'Associazione perseguirà finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2006, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, lo scopo primario dell'Associazione è quello di:

- a) contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, individuali e collettivi, delle persone para e tetraplegici;

- b) promuovere il loro completo inserimento sociale e rappresentarne le istanze ad ogni livello, ivi compresa la promozione di iniziative legali, in tutte le forme consentite, dunque, anche di costituzione dell'associazione quale parte civile nel processo penale, che si rendessero necessarie per la tutela della categoria ovvero in favore delle persone para e tetraplegiche, per il raggiungimento ed il perseguimento degli scopi sociali e delle attività associative;
- c) promuovere provvedimenti legislativi, regionali, nazionali, comunitari, amministrativi degli enti locali volti:
- all'attuazione di strutture per facilitare e incrementare la riabilitazione;
 - alla rimozione delle attuali barriere discriminanti in campo edilizio e dei trasporti onde consentire loro la normale fruizione dei servizi e infrastrutture collettivi;
 - d) sollecitare la creazione e sviluppo su tutto il territorio italiano di reparti ospedalieri per lesioni midollari dotati di mezzi tecnici e terapeutici di livello europeo;
 - e) svolgere infine ogni attività e compiere ogni operazione ritenute utili ed opportune ad assicurare, integrare, affiancare le iniziative sopra elencate. L'associazione potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, mobiliare od immobiliare, per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto previsto dalla legge per le associazioni di promozione sociale.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
- L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6): (il testo sostituito integralmente)

Sono Soci tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto, partecipano alle attività sociali, e chiedono di aderire previa iscrizione all'associazione stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti, poiché tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

Con domanda l'aspirante si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto ed i regolamenti interni e tutte le decisioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggiori e godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Le domande di iscrizione di giovani e fanciulli di età inferiore ai 18 anni con le formalità di cui sopra, dovranno essere convalidate dall'assenso del padre o della madre o di chi ne fa le veci.

La votazione del Consiglio deve essere segreta.

I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria o recesso comunicato mediante raccomandata a/r all'associazione;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute illecite, disonorevoli ed indegne entro e fuori dell'Associazione, che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio ed al funzionamento dell'associazione e degli organi di cui si compone, che svolge attività in contrasto od in concorrenza con quella dell'associazione o che non ottemperi alle disposizioni statutarie, alle deliberazioni assembleari ed alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Associato radiato non può essere più ammesso.

I soci possono anche svolgere attività in favore dell'associazione purché non retribuita.

La quota associativa è intransmissibile ad eccezione del trasferimento a causa morte e non è rivalutabile.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, sono tenuti a rispettare il presente statuto, a corrispondere alla scadenza annuale in maniera regolare e tempestiva la quota associativa nella misura fissata dall'assemblea dei soci, ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente o chi ne fa le veci.

Art. 8): (il testo sostituito integralmente)

L'ASSEMBLEA

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con le quote sociali. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (lettera, raccomandata, a/r, fax, e-mail, etc....) contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per la discussione e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente corredato dalla relazione degli amministratori e per la discussione e votazione del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo al 31/12 relativo all'esercizio in corso, documenti tutti che, in copia firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo, devono restare depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci per non meno di trenta giorni consecutivi precedenti la data della riunione.

All'Assemblea in sede ordinaria spetta, oltre che deliberare sui due atti sopra menzionati:

- determinare il numero, in tre o in cinque dei componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- fissare la quota associativa annuale e stabilire il relativo ammontare;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- discutere e votare ogni altro argomento posto all'ordine del, con votazione a maggioranza semplice dalla stessa Assemblea;
- deliberare sull'esclusione degli associati e sugli eventuali regolamenti assembleari;

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente dell'Associazione, dal vice presidente, dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o di almeno il venticinque per cento (25%) dei soci facenti parte dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun socio ha un voto, ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio che non appartenga al Consiglio Direttivo. Sono ammesse fino a tre deleghe per socio sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida e regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, salvo il limite sopra stabilito; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria è valida con il 51% (cinquantuno per cento) dei soci aventi diritto al voto: un'ora dopo, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e deliberano a maggioranza.

Per la modificazione, variazione dello statuto sociale, e per la trasformazione dell'Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto al voto, salva la maggioranza prevista dall'art. 4) del presente statuto per l'ipotesi di scioglimento dell'associazione.

Art. 9): (il testo sostituito integralmente)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica per quattro anni ed elegge al suo interno un vicepresidente e un Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire analoghe cariche sociali in altre società o associazioni senza fini di lucro, pena decadenza dell'incarico. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 11) (il testo sostituito integralmente)

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, relazione annuale e tecnica dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da indirsi almeno un volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria ogni volta lo reputi necessario o quando essa sia richiesta dai soci;
- c) esegue le delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

d) predispone il regolamento interno per l'ordinamento delle attività sociali e le relative modifiche da sottoporre all'Assemblea ordinaria;

e) assume e licenzia l'eventuale personale dipendente fissando i rapporti e le retribuzioni secondo leggi vigenti;

f) amministra il patrimonio sociale con tutti i più ampi poteri ordinari e straordinari, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16) (il testo sostituito integralmente)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito da versamenti effettuati dai soci fondatori;
- da contributi versati dai soci per incrementare il fondo di dotazione iniziale nonché da qualsiasi contributo o liberalità ricevuto;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione

Le risorse economiche od entrate dell'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività sono costituite da:

- quote associative;
- contributi volontari dei soci;
- contributi derivanti da soggetti privati;
- contributi derivanti dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche, ivi comprese quelle dell'unione europea;
- contributi di organismi istituzionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- introiti e redditi derivanti dal proprio patrimonio o realizzati nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quella ad essa direttamente connesse o accessorie;
- introiti derivanti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditalimento;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
- rendite di beni mobili od immobili di proprietà dell'associazione o pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Art. 17) (il testo sostituito integralmente)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno fatta eccezione per il primo.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nelle relazioni di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Art. 18) (il testo sostituito integralmente)

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali, salvo regolarizzazione nei due mesi antecedenti all'assemblea.

Art. 19) (il testo sostituito integralmente)

Gli eventuali utili e avanzzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E, comunque, fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20) (il testo sostituito integralmente)
 Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Art. 21) (articolo rimosso integralmente)

Le modifiche statutarie vengono approvate all'unanimità dai soci.
 Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,00. Si allega la relazione del Presidente sulla gestione 2018 e 2019 (in via previsionale) e il rendiconto economico-finanziario consuntivo 2018;
 Si dichiara che il presente verbale è stato redatto successivamente alla conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Soci.

ASSOCIAZIONE TOSCANA PARAPLEGICI - FIRENZE

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ENTRATE		USCITE	
1	Quote sociali	6	Spese gen.li di amministrazione
2	Contributi Enti Pubblici	7	Oneri gestione conti correnti
5	Entrate Varie	8	Spese Telefoniche ecc.
6	Avanzo di Gestione 2017	9	Manutenzione e pulizia locali
		10	Spese eventi e manifestazioni
		11	Consulenze varie
		12	Manutenzione macchine
	TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE
	82.649,49		12.149,35
			Avanzo di Gestione
			70.500,14
	TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO
	82.649,49		82.649,49

STATUTO

Art. 1) E' costituita l'ASSOCIAZIONE TOSCANA PARAPLEGICI APS" ai sensi del codice civile e del dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore). L'Associazione utilizzerà nella denominazione e in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" fino all'operatività del registro nazionale del Terzo Settore.

Art. 2) La sede dell'associazione è in Firenze (FI), c/o Villa Fabbricotti, via Vittorio Emanuele II n. 64.

Art. 3) L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, democratica, aperta a uomini e donne e non persegue scopo di lucro.

Art. 4) L'associazione ha durata illimitata.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Lo Scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 5) L'Associazione perseguirà esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2006, n. 112, e successive modificazioni.

In particolare, lo scopo primario dell'Associazione è quello di:

- a) contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, individuali e collettivi, delle persone para e tetraplegici;
- b) promuovere il loro completo inserimento sociale e rappresentarne le istanze ad ogni livello, ivi compresa la promozione di iniziative legali, in tutte le forme consentite, dunque, anche di costituzione dell'associazione quale parte civile nel processo penale, che si rendessero necessarie per la tutela della categoria ovvero in favore delle persone para e tetraplegiche, per il raggiungimento ed il perseguimento degli scopi sociali e delle attività associative;
- c) promuovere provvedimenti legislativi, comunitari, nazionali, regionali e amministrativi degli enti locali volti:

- all'attuazione di strutture per facilitare e incrementare la riabilitazione;
- alla rimozione delle attuali barriere discriminanti in campo edilizio e dei trasporti onde consentire loro la normale fruizione dei servizi e infrastrutture collettivi;
- d) sollecitare la creazione e sviluppo su tutto il territorio italiano di reparti ospedalieri per lesioni midollari dotati di mezzi tecnici e terapeutici di livello europeo;

- e) svolgere infine ogni attività e compiere ogni operazione ritenute utili ed opportune ad assicurare, integrare, affiancare le iniziative sopra elencate. L'associazione potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, mobiliare od immobiliare, per il raggiungimento

dello scopo sociale, nei limiti di quanto previsto dalla legge per le associazioni di promozione sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6) Sono Soci tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto, partecipano alle attività sociali, e chiedono di aderire previa iscrizione all'associazione stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti, poiché tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepressibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

Con domanda l'aspirante si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto ed i regolamenti interni e tutte le decisioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggioritari godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorene alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Le domande di iscrizione di giovani e fanciulli di età inferiore ai 18 anni con le formalità di cui sopra, dovranno essere convalidate dall'assenso del padre o della madre o di chi ne fa le veci.

La votazione del Consiglio deve essere segreta.

I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria o recesso comunicato mediante raccomandata a/r all'associazione;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute illecite, disonorevoli ed indegne entro e fuori dell'Associazione, che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio ed al funzionamento dell'associazione e degli organi di cui si compone, che svolge attività in contrasto od in concorrenza con quella dell'associazione o che non ottemperi alle disposizioni statutarie, alle delibere assembleari ed alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Il provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata A.R.

L'Associato radiato non può essere più ammesso.

I soci possono anche svolgere attività in favore dell'associazione purché non retribuita.

La quota associativa è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non è rivalutabile.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, sono tenuti a rispettare il presente statuto, a corrispondere alla scadenza annuale in maniera regolare e tempestiva la quota associativa nella misura fissata dall'assemblea dei soci, ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente o chi ne fa le veci.

Art. 6) Sono Soci tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto, partecipano alle attività sociali, e chiedono di aderire previa iscrizione all'associazione stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti, poiché tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

Con domanda l'aspirante si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto ed i regolamenti interni e tutte le decisioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Le domande di iscrizione di giovani e fanciulli di età inferiore ai 18 anni con le formalità di cui sopra, dovranno essere convalidate dall'assenso del padre o della madre o di chi ne fa le veci. Il consiglio direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazioni al richiedente sulla sua decisione in materia.

La votazione del Consiglio deve essere segreta. I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria o recesso comunicato mediante raccomandata a/r all'associazione;
- morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute illecite, disonorevoli ed indegne entro e fuori dell'Associazione, che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio ed al funzionamento dell'associazione e degli organi di cui si compone, che svolge attività in contrasto od in concorrenza con quella dell'associazione o che non ottemperi alle disposizioni statutarie, alle deliberazioni assembleari ed alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Il provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata A.R.

L'Associato radiato non può essere più ammesso.

I soci possono anche svolgere attività in favore dell'associazione purché non retribuita.

La quota associativa è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non è rivalutabile.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, sono tenuti a rispettare il presente statuto, a corrispondere alla scadenza annuale in maniera regolare e tempestiva la quota associativa nella misura fissata dall'assemblea dei soci.

Art. 7) Gli organi sociali sono:

- 1) L'ASSEMBLEA
- 2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- 3) IL PRESIDENTE

Gli organi sociali vengono eletti dall'assemblea dei soci.

Art. 8) L'ASSEMBLEA

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con le quote sociali.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (lettera, raccomandata, a/r, fax, e-mail, etc.....) contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per la discussione e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente corredato dalla relazione degli amministratori e per la discussione e votazione del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo al 31/12 relativo all'esercizio in corso, documenti tutti che, in copia firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo, devono restare depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci per non meno di trenta giorni consecutivi precedenti la data della riunione.

All'Assemblea in sede ordinaria spetta, oltre che deliberare sui due atti sopra menzionati:

- determinare il numero, in tre o in cinque dei componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- fissare la quota associativa annuale e stabilire il relativo ammontare;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- discutere e votare ogni altro argomento posto all'ordine del, con votazione a maggioranza semplice dalla stessa Assemblea;

- deliberare sull'esclusione degli associati e sugli eventuali regolamenti assembleari;

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente dell'Associazione, dal vice presidente, dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o di almeno il venticinque per cento (25%) dei soci facenti parte dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio ha un voto, ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio che non appartenga al Consiglio Direttivo. Sono ammesse fino a tre deleghe per socio sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è valida e regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, salvo il limite sopra stabilito; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria è valida con il 51% (cinquantuno per cento) dei soci aventi diritto al voto: un'ora dopo, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e deliberano a maggioranza.

Per la modificazione, variazione dello statuto sociale, e per la trasformazione dell'Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto al voto, salva la maggioranza prevista dall'art. 4) del presente statuto per l'ipotesi di scioglimento dell'associazione.

Art. 9): IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica per quattro anni ed elegge al suo interno un vicepresidente e un Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire analoghe cariche sociali in altre società o associazioni senza fini di lucro, pena decadenza dell'incarico. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 10) Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente mediante comunicazione scritta (lettera, raccomandata a/r, fax, e-mail, etc...) contenente l'ordine del giorno e l'indice degli argomenti da trattare e discutere da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima della data fissata.

Esso potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che un membro del Consiglio stesso lo riterrà opportuno e necessario mediante comunicazione scritta (lettera, raccomandata a/r, fax, e-mail, etc...) contenente l'ordine del giorno e l'indice degli argomenti da trattare e discutere da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima della data fissata.

Art. 11) Il Consiglio direttivo:

a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, relazione annuale e tecnica dell'attività da svolgere;

b) stabilisce la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da indirsi almeno un volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria ogni volta lo reputi necessario o quando essa sia richiesta dai soci;

c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

d) predispone il regolamento interno per l'ordinamento delle attività sociali e le relative modifiche da sottoporre all'Assemblea ordinaria;

e) assume e licenzia l'eventuale personale dipendente fissando i rapporti e le retribuzioni secondo leggi vigenti;

f) amministra il patrimonio sociale con tutti i più ampi poteri ordinari e straordinari, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12) IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ad esso spetta la firma sociale. Il presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo.

Egli provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio direttivo salvo a sottoporla alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione.

In caso di assenza temporanea può delegare le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente. Nei casi di dimissioni del presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 13) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Art. 14) Il Consigliere Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni, ordina il funzionamento dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, delle scritture e di ogni altro documento contabile, provvede all'organizzazione delle attività dell'Associazione, cura la riscossione delle quote associative ed il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, dinanzi al quale è responsabile.

Art. 15) Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, possono essere riconfermate ma i Consiglieri decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze ingiustificate nel corso di un anno, nelle riunioni alle quali dovevano partecipare come membri di diritto.

Art. 16)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- da contributi versati dai soci per incrementare il fondo di dotazione iniziale nonché da qualsiasi contributo o liberalità ricevuto;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione

Le risorse economiche od entrate dell'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività sono costituite da:

- quote associative;
- contributi volontari dei soci;
- contributi derivanti da soggetti privati;
- contributi derivanti dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche, ivi comprese quelle dell'unione europea;
- contributi di organismi istituzionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- introiti e redditi derivanti dal proprio patrimonio o realizzati nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quella ad essa direttamente connesse o accessorie;
- introiti derivanti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
- rendite di beni mobili od immobili di proprietà dell'associazione o pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Art. 17) L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno fatta eccezione per il primo.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nelle relazioni di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Art. 18) La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali, salvo regolarizzazione nei due mesi antecedenti all'assemblea.

Art. 19) Gli eventuali utili e avanzzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', comunque, fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20) Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

L.A.C.S. in Firenze in data 24 aprile 2019

Il Presidente

Mannela Cappellini



Il Segretario

Mannela Toscano

